

PLENUM 10 GIUGNO 2008

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Avv.

contro

Amministrazione resistente: Consiglio dell'Ordine degli avvocati di**Fatto**

L'avv., nella sua qualità di iscritto al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di, in data 21 aprile 2008, ha chiesto al Consiglio stesso l'accesso, e l'estrazione di copia integrale, dei documenti e dei verbali relativi alla tornata elettorale svoltasi per il biennio 2008/2010,

Con delibera del 28 aprile 2008, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di rigettava la suddetta istanza, considerandola priva di motivazione.

Pertanto, l'avv., in data 13 maggio 2008, ha presentato ricorso contro tale diniego alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90.

Diritto

In via preliminare, la Commissione prende atto della comunicazione ricevuta dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di, in data 27 maggio 2008, con cui si eccepisce, tra l'altro, l'incompetenza della Commissione stessa a conoscere dei ricorsi contro l'Ordine, essendo questo un "ente pubblico non economico non riconducibile all'amministrazione dello Stato", amministrazione i cui atti soltanto sono assoggettati dall'art. 25 della legge n. 241/90 al vaglio di questa Commissione.

Tale assunto appare errato. In realtà, il citato art. 25 è una norma che attiene esclusivamente al riparto di competenze tra la Commissione per l'accesso e il difensore civico nell'ambito delle tutele previste in materia di diritto d'accesso: nell'ampia e generica nozione "atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato" non vi è alcuna intenzione del legislatore di escludere gli atti di soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni statali in senso stretto, in quanto la natura di garanzia giustiziale attribuita alle funzioni decisorie della Commissione per l'accesso, sembra far ritenere che la sua competenza abbia carattere generale, con la sola esclusione dei soggetti pubblici l'accesso ai cui documenti sia demandato al difensore civico, che esercita, in parte qua, funzioni analoghe a quelle della Commissione.

Tale ricostruzione trova conferma nell'art. 23 della stessa legge n. 241, intitolato "ambito di applicazione del diritto di accesso" secondo cui "il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'art. 24".

D'altronde, anche la giurisprudenza amministrativa più recente si è espressa a favore della natura pubblicistica dei Consigli professionali, i quali, sia pure con riferimento alle loro articolazioni locali, rientrano nella nozione di pubblica amministrazione di cui alla legge n. 241/90 e sono, quindi, assoggettati al sindacato

PLENUM 10 GIUGNO 2008

della Commissione per l'accesso. In tal senso si è espresso il T.A.R. Roma, Lazio sez. III, 18 dicembre 206, n. 14795, secondo cui “la giurisprudenza ha sempre affermato che il diritto di accesso va riconosciuto, anche con riguardo ai documenti rappresentativi di mera attività interna dell'amministrazione, a prescindere anche dal fatto che gli stessi siano stati, o meno, concretamente utilizzati ai fini dell'attività con rilevanza esterna (Cfr. fra le tante, Cons. di Stato, V sez., 7 marzo 1997, n. 228; T.A.R. Brescia 21 marzo 2000, n. 261, in questa Rassegna 2000, I, 3362; Cons. Stato, IV Sez., 8 giugno 2000, n. 3253, e VI Sez. 8 marzo 2000, n. 1159, in Cons. Stato 2000, I, 1401 e 521; Cons. Stato, IV sez., 9 luglio 2002, n. 3825; T.A.R. Piemonte n. 2429, 15 dicembre 2001).

E ciò a maggior ragione per quegli enti, come gli ordini professionali, per i quali hanno un particolare rilievo i cardini della democrazia, della trasparenza e dell'imparzialità, che possono essere garantiti in concreto solo se si ha la possibilità di conoscere le motivazioni dei provvedimenti e le acquisizioni istruttorie che le hanno determinate.

In sostanza, i relativi organi direttivi, anche in presenza di richieste di accesso, percepite come strumentali od emulative, devono mantenere la terzietà della loro funzione ed assicurare la neutralità della funzione amministrativa”.

Venendo al merito del ricorso, a parere della scrivente Commissione, non si ritiene sussistente un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, essendo stato quest'ultimo soggetto a sospensione cautelare a tempo indeterminato dall'esercizio della professione con delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pisa del 29 novembre 2007.

Infatti, a seguito della suddetta sospensione sono venuti meno in capo all'odierno ricorrente i diritti derivanti dall'iscrizione all'albo, tra cui il diritto di voto per l'elezione del Consiglio dell'ordine e, conseguentemente, la possibilità di reclamo avverso le operazioni e/o i risultati elettorali dello stesso Consiglio.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Avv.

contro

Amministrazione resistente: Consiglio dell'Ordine degli avvocati di**Fatto**

L'avv., in data 30 gennaio 2008, ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di l'accesso e l'estrazione di copia integrale del fascicolo relativo alla procedura disciplinare da aprire nei confronti dell'avv., ma successivamente archiviata.

Con delibera del 15 febbraio 2008, comunicata all'istante il 23 febbraio 2008, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di rigettava la suddetta istanza, considerandola priva di motivazione.

Pertanto, l'avv., in data 18 marzo 2008, ha presentato ricorso contro tale diniego alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, asserendo di voler verificare la responsabilità del collega avv. in merito alle vicende per le quali lo aveva investito del patrocinio legale a sua difesa.

La Commissione, nella seduta del 7 aprile u.s., ha sospeso i termini per la propria decisione, invitando le parti a produrre i documenti relativi agli esposti di terzi soggetti citati dal ricorrente nella propria istanza di accesso, per valutare la fondatezza dell'interesse dello stesso.

L'avv., con una comunicazione ricevuta dalla scrivente Commissione lo scorso 19 maggio ha prodotto la suddetta documentazione.

L'ente resistente, con comunicazione del 27 maggio u.s., ha rinviato alle proprie precedenti controdeduzioni trasmesse.

Diritto

Il ricorso è fondato.

In via preliminare, la Commissione prende atto della comunicazione ricevuta dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di, in data 27 maggio 2008, con cui si eccepisce, tra l'altro, l'incompetenza della Commissione stessa a conoscere dei ricorsi contro l'Ordine, essendo questo un "ente pubblico non economico non riconducibile all'amministrazione dello Stato", amministrazione i cui atti soltanto sono assoggettati dall'art. 25 della legge n. 241/90 al vaglio di questa Commissione.

Tale assunto appare errato. In realtà, il citato art. 25 è una norma che attiene esclusivamente al riparto di competenze tra la Commissione per l'accesso e il difensore civico nell'ambito delle tutele previste in materia di diritto d'accesso: nell'ampia e generica nozione "atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato" non vi è alcuna intenzione del legislatore di escludere gli atti di soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni statali in senso stretto, in quanto la natura di garanzia giustiziale attribuita alle funzioni decisorie della Commissione per l'accesso, sembra far ritenere che la sua competenza abbia carattere generale, con la sola esclusione dei soggetti

PLENUM 10 GIUGNO 2008

pubblici l'accesso ai cui documenti sia demandato al difensore civico, che esercita, in parte qua, funzioni analoghe a quelle della Commissione.

Tale ricostruzione trova conferma nell'art. 23 della stessa legge n. 241, intitolato "ambito di applicazione del diritto di accesso" secondo cui "il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'art. 24".

D'altronde, anche la giurisprudenza amministrativa più recente si è espressa a favore della natura pubblicistica dei Consigli professionali, i quali, sia pure con riferimento alle loro articolazioni locali, rientrano nella nozione di pubblica amministrazione di cui alla legge n. 241/90 e sono, quindi, assoggettati al sindacato della Commissione per l'accesso. In tal senso si è espresso il T.A.R. Roma, Lazio sez. III, 18 dicembre 2006, n. 14795, secondo cui "la giurisprudenza ha sempre affermato che il diritto di accesso va riconosciuto, anche con riguardo ai documenti rappresentativi di mera attività interna dell'amministrazione, a prescindere anche dal fatto che gli stessi siano stati, o meno, concretamente utilizzati ai fini dell'attività con rilevanza esterna (Cfr. fra le tante, Cons. di Stato, V sez., 7 marzo 1997, n. 228; T.A.R. Brescia 21 marzo 2000, n. 261, in questa Rassegna 2000, I, 3362; Cons. Stato, IV Sez., 8 giugno 2000, n. 3253, e VI Sez. 8 marzo 2000, n. 1159, in Cons. Stato 2000, I, 1401 e 521; Cons. Stato, IV sez., 9 luglio 2002, n. 3825; T.A.R. Piemonte n. 2429, 15 dicembre 2001).

E ciò a maggior ragione per quegli enti, come gli ordini professionali, per i quali hanno un particolare rilievo i cardini della democrazia, della trasparenza e dell'imparzialità, che possono essere garantiti in concreto solo se si ha la possibilità di conoscere le motivazioni dei provvedimenti e le acquisizioni istruttorie che le hanno determinate.

In sostanza, i relativi organi direttivi, anche in presenza di richieste di accesso, percepite come strumentali od emulative, devono mantenere la terzietà della loro funzione ed assicurare la neutralità della funzione amministrativa".

Venendo al merito del ricorso, a parere della scrivente Commissione - esaminata la documentazione prodotta dal ricorrente - si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, trattandosi di accesso endoprocedimentale, disciplinato dall'art. 10 della medesima legge.

Tanto basterebbe, *ad abundantiam*, con riferimento al caso di specie, si consideri la giurisprudenza del T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 09 marzo 2007, n. 437, secondo cui "l'accesso ai documenti amministrativi, in quanto destinato a perseguire interessi generali più ampi della difesa in giudizio - potendo trattarsi di accesso c.d. endoprocedimentale o riguardante, addirittura, atti divenuti inoppugnabili, si presenta in modo indipendente dalla tutela giurisdizionale di posizioni giuridiche concrete, cosicché può essere esercitato a prescindere da un processo, sia esso già instaurato o da instaurare ed in particolare, il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche in pendenza di un giudizio ordinario all'interno del quale i documenti oggetto della domanda di accesso potrebbero essere acquisiti, in via istruttoria, dal giudice adito".

L'avv., inoltre, fonda il proprio ricorso sull'esigenza della tutela dei propri diritti nelle opportune sedi, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 24,

PLENUM 10 GIUGNO 2008

comma 7, l. n. 241/90, così come novellata, e come questa Commissione ha ribadito, in numerose sue pronunce.

Tale orientamento è espresso anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) “allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l’accesso non può essere denegato. Infatti, l’apprezzamento sull’utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all’Amministrazione destinataria dell’istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l’*actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall’interessato al fine di tutelare l’interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.

Ed ancora, il T.A.R. ha “ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell’interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell’esistenza dell’istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall’Amministrazione destinataria dell’istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l’interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento a detta documentazione che può manifestarsi anche solo potenzialmente utile per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego dell’atto è strettamente connesso all’esercizio della difesa in giudizio per come è tutelato dal principio generale di cui all’art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dall’avv. dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, per l’autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, “diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita” (Consiglio

Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l’azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
e nei confronti di: Sig., Sig., Sig.ra**Fatto**

Il signor, in data 14 luglio 2007, ha chiesto al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di di potere accedere “a tutti gli atti relativi agli eventi che si sarebbero verificati all’interno del N.I.P.A.F. di” e a lui riferiti, che avrebbero determinato la sua sospensione dall’incarico di Sottoufficiale incaricato dello stesso ufficio N.I.P.A.F. di, per potere procedere alla tutela dei propri diritti.

L’amministrazione resistente, con nota del 13 agosto 2007, ha negato il richiesto accesso in relazione ai documenti concernenti terzi soggetti controinteressati, che interpellati hanno manifestato la loro opposizione al riguardo.

Pertanto, il signor ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell’articolo 25, l. n. 241/90, contro il diniego della suddetta amministrazione, chiedendo l’ostensione integrale dei documenti richiesti.

Successivamente, in data 5 ottobre 2007, il Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di ha trasmesso una memoria difensiva alla Commissione, confermando il suddetto diniego.

La Commissione, in data 15 ottobre 2007, ha sospeso ogni pronuncia sul merito del ricorso, invitando l’amministrazione ed il ricorrente a specificare i documenti richiesti, per valutarne la natura ai fini della loro ostensibilità.

L’amministrazione resistente, con nota del 7 dicembre 2007, si è limitata a comunicare che i documenti richiesti sono stati assunti al protocollo riservato.

La Commissione, in data 15 gennaio 2008, ha rinnovato la richiesta, già formulata nella precedente istruttoria del 15 ottobre 2007, di specificare la natura dei documenti in questione, osservando che ostativa al chiesto accesso non è la circostanza formale ed estrinseca che gli atti siano stati assunti al protocollo riservato, ma la circostanza sostanziale ed intrinseca che gli stessi, indipendentemente dalla loro protocollazione, rientrino nelle categorie che per legge e per regolamento sono esclusi dall’accesso, in quanto – in difetto – la domanda di accesso sarebbe fondata.

Il Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di, in data 26 marzo 2008, ha trasmesso alla Commissione, in busta chiusa sigillata, copia della documentazione richiesta dal signor, ed esistente agli atti del protocollo riservato, al fine di consentire alla Commissione stessa una pronuncia in merito al ricorso di cui si discute.

L’amministrazione resistente, nella nota inviata, ha, altresì, rilevato che i soggetti controinteressati – Sig., Sig., Sig.ra, – hanno manifestato la loro opposizione all’accesso richiesto dal signor

PLENUM 10 GIUGNO 2008**Diritto**

La Commissione, esaminata la documentazione contenuta nel plico trasmesso dal Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di, ritiene che la stessa debba considerarsi accessibile all'istante, nonostante le opposizioni all'accesso formulate dalle parti controinteressate.

Conformemente alla più recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 3601, 25 giugno 2007), si ritiene, anzitutto, che gli autori degli esposti informativi non possano essere qualificati controinteressati in senso tecnico. Ai sensi dell'art. 22 lett. c) legge n. 241/90, in materia di accesso, per "controinteressati" si intendono "tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza".

"In base alla definizione legislativa appena riportata, quindi, sono controinteressati non tutti coloro che, a qualsiasi titolo sono nominati o coinvolti nel documento oggetto dall'istanza ostensiva, ma solo coloro che per effetto dell'ostensione vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza.

Ebbene, pur non potendosi sottovalutare l'ampliamento e la progressiva importanza assunta dal diritto alla riservatezza, il Collegio ritiene, tuttavia, che tale situazione giuridica concerna solo quelle vicende collegate in modo apprezzabile alla sfera privata del soggetto, e non anche quelle destinate ad assumere una dimensione di carattere pubblico".

Il diritto alla riservatezza non può allora certamente essere invocato quando la richiesta di accesso ha ad oggetto, come nella presente fattispecie, il nome di coloro che hanno reso denunce o rapporti informativi nell'ambito di un procedimento ispettivo (in questi termini, Cons. Stato, sez. V, 22 giugno 1998, n. 923).

"La denuncia o l'esposto, invero, non può considerarsi un fatto circoscritto al solo autore e all'Amministrazione competente al suo esame ed all'apertura dell'eventuale procedimento, ma riguarda direttamente anche i soggetti "denunciati", i quali ne risultano comunque incisi".

Ciò vale a maggior ragione quando tali denunce hanno come sviluppo la sospensione del ricorrente dall'incarico di Sottoufficiale.

"Nell'ordinamento delineato dalla l. n. 241/90, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto deve, pertanto, poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza, foss'anche per coprire o difendere il denunciante da eventuali reazioni da parte del denunciato, le quali, comunque, non sfuggirebbero al controllo dell'autorità giudiziaria.

Da questa cornice emerge chiaramente che al diritto alla riservatezza, pure costituzionalmente rilevante, non può certo riconoscersi ampiezza tale da includere il "diritto all'anonimato" di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi nell'ambito di un procedimento ispettivo o sanzionatorio.

L'anonimato sulle denunce o sulle dichiarazioni accusatorie è, al contrario, come si è visto, guardato con particolare sospetto dall'ordinamento: da qui l'evanescenza e l'infondatezza di ogni tentativo volto a qualificare tale inesistente diritto all'anonimato come una prerogativa del diritto alla riservatezza".

PLENUM 10 GIUGNO 2008

Non può allora dubitarsi che colui il quale subisce un procedimento disciplinare o sanzionatorio abbia un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti d'iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce o esposti.

Infine, nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento a documenti che possono manifestarsi anche solo potenzialmente utile per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego degli atti è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16), con conseguente sua prevalenza sulla riservatezza dei terzi.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Dott.ssa

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture**Fatto**

La Dott.ssa, dirigente in servizio presso la Direzione Generale per del Ministero delle Infrastrutture, con nota del 28 marzo 2008, ha richiesto allo stesso Ministero di potere avere copia dei provvedimenti relativi al conferimento di incarico di I° fascia e contrattualizzazione a favore di un altro dirigente, il Dott.

L'interessata formulava tale istanza ai fini della tutela, nelle sedi opportune, della propria posizione giuridico-amministrativa rispetto al provvedimento di avvenuto incarico.

La Dott.ssa aveva già formulato la medesima istanza il 4 maggio 2007, senza alcun esito positivo.

Il Ministero, con nota del 24 maggio 2007, infatti, negava il richiesto accesso, rilevando una mancanza di motivazione a fondamento dello stesso.

Pertanto, la Dott.ssa, in data 30 maggio 2007, presentava ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il diniego della suddetta amministrazione.

La Commissione, nella seduta del 9 luglio 2007, accoglieva il suddetto ricorso, invitando l'amministrazione a riesaminare la questione.

Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell'amministrazione resistente alla nuova istanza di accesso del 28 marzo 2008, ricevuta il 31 marzo 2008, la Dott.ssa, in data 13 maggio 2008, ha proposto un nuovo ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il suddetto tacito diniego.

Diritto

In via preliminare, la Commissione in merito al ricorso presentato rileva che non esiste la possibilità di ricorrere per l'ottemperanza delle decisioni emesse dalla stessa.

In ogni caso, in merito alla questione in esame la decisione del 9 luglio 2007 è divenuta definitiva e vincolante unitamente alla successiva pronuncia resa dal T.A.R. Lazio.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile, considerato anche il giudicato del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Il Portale del contenzioso tributario - www.fiscosos.it
contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
per le politiche fiscali, ufficio di segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di
.....

Fatto

Il portale del contenzioso tributario, associazione www.fiscosos.it, con tre diverse istanze di accesso ai documenti amministrativi, presentate in data 19 dicembre 2007, ha chiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, ufficio di segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di, il rilascio delle copie di tre distinte sentenze, ai sensi dell'art. 743 c.p.c. e dell'art. 262 d.P.R. n. 2002, n. 115, in considerazione delle proprie finalità volte all'informazione, formazione e consulenza del contenzioso tributario.

In data 8 gennaio 2008, l'amministrazione ha rigettato, con altrettanti distinti provvedimenti, le suddette istanze, con le seguenti motivazioni: "ritenuto che l'art. 743 c.p.c. Non trova applicazione nel processo tributario, in cui la richiesta di copie delle sentenze è disciplinata dalla norma speciale di cui all'art. 38 D.Lgs. n. 546/1992 che prevede il rilascio soltanto a favore delle parti e non contempla altre finalità che legittimino il rilascio anche a terzi (studio, documentazione); ritenuto che la richiesta non specifica, del resto, alcuna particolare finalità; ritenuto che le eventuali finalità di studio e documentazione dovrebbero ritenersi, nella specie, comunque, insussistenti, sia per la qualità del soggetto richiedente, sia per l'abnorme numero di copie di sentenze richieste, comprensivo evidentemente di decisioni di nessun interesse meritevole di tutela; ritenuto che la richiesta appare quindi, oltre che inammissibile, immotivata e che la sua evasione pregiudicherebbe per di più il buon funzionamento degli uffici di questa Commissione".

Pertanto, il portale del contenzioso tributario ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, chiedendo alla Commissione disporre il rilascio delle copie richieste.

Nella seduta del 11 febbraio u.s. la Commissione ha accolto il ricorso presentato dall'associazione, invitando l'amministrazione a riesaminare la questione.

Nonostante la suddetta decisione, l'ufficio di segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di, in data 3 aprile 2008, ha emesso un provvedimento confermativo dell'originario provvedimento di diniego all'accesso.

Contro tale provvedimento, il portale del contenzioso tributario ha presentato nuovo ricorso pervenuto in data 12 maggio 2008, chiedendo l'annullamento dello stesso.

L'amministrazione resistente, in data 5 giugno 2008, ha fatto pervenire una memoria difensiva.

Diritto

PLENUM 10 GIUGNO 2008

Preliminarmente la Commissione rileva di non potersi pronunciare nuovamente sulla medesima questione già oggetto di decisione resa in data 11 febbraio u.s. Al riguardo si osserva che ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro le determinazioni successive alle pronunce della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, è ammesso unicamente ricorso al TAR competente. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato del Lavoro di**Fatto**

Il signor, in data 14 gennaio 2008, ha presentato all'Ispettorato del Lavoro di un'istanza di accesso ad un verbale ispettivo che lo riguardava.

L'amministrazione resistente, con nota del 28 gennaio 2008, ha negato il richiesto accesso, subordinandolo al consenso dei controinteressati.

Pertanto, in data 5 marzo 2008, il signor, tramite il suo legale, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, ha presentato un ricorso alla Commissione, che lo ha ricevuto il 12 marzo 2008.

La Commissione, nella seduta del 7 aprile 2008, ha sospeso ogni pronuncia sul merito del ricorso, invitando il ricorrente a comunicare la data di ricevimento della nota di diniego al richiesto accesso, trasmessagli dall'amministrazione resistente, per potere verificare il ricorso stesso fosse stato presentato nei termini di legge, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

Il 20 maggio 2008, la Commissione ha ricevuto, da parte del ricorrente, la richiesta comunicazione, con i relativi allegati.

Diritto

Dall'esame degli allegati ricevuti risulta, da quanto dichiarato dal ricorrente (allegato n. 2), che la nota di diniego di accesso, emessa dall'amministrazione il 28 gennaio 2008, è stata ricevuta dallo stesso il 30 gennaio 2008.

Pertanto, i termini per la presentazione del ricorso sono da considerare scaduti, poiché è stato inviato oltre i 30 giorni decorrenti “dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso”, così come prescritto dall'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Comando carabinieri - Corte costituzionale

Fatto

Il Sig., in servizio presso il comando dei carabinieri-Corte costituzionale, riferisce di una serie di vicende verificatesi in occasione dello svolgimento del proprio servizio, che lo hanno portato a formulare richiesta di accesso all'amministrazione resistente sia al proprio fascicolo personale che a quello del luogotenente (comandante del nucleo e gerarchicamente sovraordinato all'odierno ricorrente).

L'amministrazione concedeva l'accesso ai documenti relativi al (con provvedimenti del 9 gennaio e 6 febbraio 2008), negandolo con riferimento ai documenti relativi al Contro tale diniego, il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 13 febbraio u.s.

Nella seduta del 12 marzo u.s. la Commissione, rilevato che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato al, in quanto controinteressato individuabile al momento della proposizione del ricorso, dichiarava l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *b*). Contro tale decisione il ha presentato nuovo ricorso pervenuto in data 13 maggio 2008, chiedendo un riesame della decisione stessa.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva di non potersi pronunciare nuovamente sulla medesima questione già oggetto di decisione resa in data 12 marzo u.s. al di fuori dei casi di revocazione. Al riguardo si osserva che ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro le determinazioni successive alle pronunce della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, è ammesso unicamente ricorso al TAR competente. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Comunicazioni – Direzione generale del personale**Fatto**

Il sig. riferisce di aver partecipato al Concorso Pubblico per esami bandito in data 25 novembre 2005 dal Ministero delle Comunicazioni, per il reclutamento di un contingente di personale dell'area tecnica, da inquadrare, in prova, nel profilo professionale di ingegnere direttore – area funzionale C posizione economica C2.

Dopo aver preso parte alle due prove scritte previste ed aver riscontrato l'esito sfavorevole delle stesse prove con conseguente esclusione dalle successive prove orali, il sig. Piccolo in data 22 aprile u.s. ha presentato istanza di accesso agli atti concorsuali. In particolare l'odierno ricorrente ha chiesto l'accesso ai seguenti documenti: 1) copia del verbale relativo alla correzione della prima prova scritta (Analisi Matematica), e della seconda prova scritta (Comunicazioni), nonché il verbale contenente i criteri per la valutazione ed assegnazione del punteggio; 2) copia del verbale stilato dalla commissione durante la prima prova scritta (Analisi Matematica), relativo alla contestazione dei partecipanti circa la non rispondenza dei quesiti della prova a quanto indicato sul Bando di concorso; 3) copia dei testi dei tre distinti compiti di Analisi Matematica estratti il giorno della prova 4) copia dei propri elaborati relativi alle due prove scritte svolte, onde accertare le motivazioni del giudizio sfavorevole 5) visione degli elaborati di ambedue le prove scritte dei candidati giudicati idonei 6) copia e/o presa visione della documentazione comprovante i titoli dichiarati e richiesti dal Bando, posseduti dai primi 3 classificati in graduatoria.

L'Amministrazione ha risposto in data 26/5/2008 facendo presente al richiedente che l'intero carteggio relativo alla procedura concorsuale di cui sopra è ancora nell'esclusiva disponibilità della Commissione di esame e, pertanto, l'istanza non può essere valutata dall'amministrazione resistente.

Contro tale provvedimento l'ing. in data 5 giugno 2008 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione ritiene di dover qualificare il provvedimento impugnato dall'odierno ricorrente – consideratone il tenore - in termini di differimento e non di diniego. Ciò nonostante occorre osservare che il contenuto della nota del Ministero delle Comunicazioni presta il fianco a qualche rilievo critico. In primo luogo e contravvenendo al disposto dell'art. 9 comma 3 del d.P.R. 184/06 tale differimento non indica la durata dello stesso e per ciò solo si palesa illegittimo. Inoltre, la scrivente non condivide l'assunto per cui la Commissione di esame appositamente costituita sia soggetto diverso dall'amministrazione che ha bandito il concorso. Quest'ultima, invero,

PLENUM 10 GIUGNO 2008

si sarebbe dovuta attivare presso la Commissione per ottenere i documenti richiesti dall'odierno ricorrente, anche in considerazione del fatto che la graduatoria finale delle prove scritta era stata pubblicata e, quindi, l'accesso appariva evidentemente strumentale alla possibilità di esperire i rimedi previsti dall'ordinamento per essere ammessi con riserva alla prova orale.

Ciò premesso, il ricorso è senz'altro fondato per ciò che attiene ai documenti di cui ai numeri 1-4 delle premesse in fatto. Per essi, invero, si osserva che l'accesso dell'odierno ricorrente è del tipo endoprocedimentale, la cui disciplina, contenuta nell'articolo 10, l. n. 241/90, non lascia dubbi di sorta in merito all'ostensibilità dei documenti (tutti concernenti la persona del richiedente) oggetto dell'istanza.

Quanto ai documenti di cui ai numeri 5-6 delle premesse in fatto, viceversa, essi contengono dati relativi a terze persone non facilmente individuabili, di talché il presente gravame deve essere loro notificato dall'amministrazione resistente ai sensi dell'articolo 12, d.P.R. n. 184/06.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso relativamente ai documenti di cui ai numeri 1-4 delle premesse in fatto e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte. Per i documenti di cui ai numeri 5-6 delle premesse in fatto, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dal ricorrente ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006.